



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi

Valutazione del Nucleo Air

VII 24/156 del 24/7/2024 ¹

1. Titolo del provvedimento

Decreto legislativo recante la costituzione dell'albo nazionale delle attività commerciali, delle botteghe artigiane e degli esercizi pubblici, tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale, ai fini della valorizzazione turistica e commerciale di dette attività, in attuazione dell'articolo 27, comma 1, lettera *l-bis*) della legge 5 agosto 2022, n. 118” (Ministro per la pubblica amministrazione, Ministero delle imprese e del *made in Italy*, Ministero del turismo e Ministero della cultura).

2. Oggetto

Il provvedimento si inserisce nell'ambito del processo di semplificazione dei controlli alle attività economiche di cui all'articolo 27, co. 1, della L. 118/2022 (c.d. legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021) e, in attuazione del criterio direttivo di cui alla lettera *l-bis*) introdotta dall'articolo 12, co. 4, della L. 214/2023 (“previsione che le regioni e gli enti locali, nel rispetto delle disposizioni per la liberalizzazione del settore del commercio e fermo restando quanto previsto dall'articolo 52 del codice dei beni culturali e del paesaggio ... possano adottare misure per la salvaguardia del decoro urbano o delle caratteristiche commerciali specifiche o tradizionali dei centri storici o di delimitate aree, d'intesa con le associazioni degli operatori e senza discriminazioni tra essi, mediante limitazioni all'insediamento di determinate attività in talune aree o l'adozione di specifiche misure di tutela e valorizzazione di talune tipologie di esercizi di vicinato e di botteghe artigiane, tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale, anche tramite costituzione di specifici albi. Previsione che detti albi possano essere raccolti, secondo criteri unificati, a livello nazionale, ai fini della valorizzazione turistica e commerciale di dette attività”). La *ratio* va ricercata nella esigenza di fornire alle regioni e agli enti locali strumenti idonei per la tutela e la valorizzazione del carattere storico e di eccellenza che connota talune attività commerciali operanti nel territorio italiano, al fine di ridurre il rischio di estromissione di tali attività dal tessuto produttivo-commerciale cittadino, ad opera di grandi gruppi industriali e commerciali o di esercizi di basso livello qualitativo, tale da determinare la “standardizzazione” del tessuto commerciale o, in altra ipotesi, l'impovertimento dello stesso. L'obiettivo è quindi quello di individuare un denominatore comune del lavoro già svolto sul tema dagli enti territoriali, costituendo al contempo un circuito nazionale per il riconoscimento del carattere storico e di eccellenza delle attività in possesso di determinati requisiti.

3. Valutazione

La valutazione del Nucleo è che l'attività di analisi, così come rendicontata nella relazione AIR risulta adeguata.

¹ Valutazione del Nucleo di valutazione dell'Impatto della regolamentazione (in breve, NUVIR) ai sensi dell'art. 2 comma 10 dPCM 15 settembre 2017, n. 169 e dell'art. 2 comma 1 dPCM 19 ottobre 2022. La versione finale della Relazione AIR potrebbe differire da quella oggetto della presente valutazione.

Tale valutazione segue una precedente valutazione del NUVIR (VI 24.125) con cui, in sintesi, si osservava quanto segue:

- Contesto. La sezione vorrebbe ricostruire una situazione in cui si inserisce l'intervento e dare conto di una serie di criticità che l'intervento si prefigge: i) crollo dei consumi, ii) desertificazione dei centri storici e iii) disomogeneità delle misure a tutela dell'attività commerciale "storica". Questa sezione della relazione non approfondiva adeguatamente il quadro delle criticità e come questi impatti, nella situazione senza intervento, negativamente sul tema specifico delle attività commerciali, delle botteghe artigiane e degli esercizi pubblici, tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale. Occorreva che la sezione illustrasse in modo specifico con informazioni *ad hoc*, i problemi e le criticità che il provvedimento intende contribuire a fronteggiare, e ciò costituisce la base sulla quale si innesta il ragionamento inerente alla logica dell'intervento sottostante il provvedimento che l'AIR intende illustrare. Peraltro, le informazioni inerenti ai problemi e alle criticità sarebbero a questo punto coerenti con gli obiettivi e indicatori ben individuati nella sezione successiva.
- Impatti. La sezione 4.1 riportava una descrizione qualitativa degli impatti positivi e non dava conto delle risorse necessarie a conseguire tali effetti (ad esempio, "*... misure locali e nazionali volte a favorire la perdurante attività delle imprese storiche in possesso di taluni requisiti ... misure di favore nelle fasi di compravendita e cessione di locali sedi delle predette attività ... misure di valorizzazione e campagne informative per il turismo nazionale e internazionale a favore delle citate imprese ...*"). Risultavano generiche e apodittiche le considerazioni sugli impatti specifici (PMI, concorrenza ed oneri informativi). Si invitava poi l'Amministrazione i) a sopprimere il seguente passaggio in quanto inconferente: "l'intervento risulta in linea con le norme in materia derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea" e ii) a integrare questa sezione con la descrizione dei principali cambiamenti introdotti dal provvedimento e con la descrizione (e, laddove possibile, la quantificazione) dei conseguenti effetti attesi per i destinatari.
- Attuazione e monitoraggio. Le considerazioni riportate nella relazione Air "*... Il monitoraggio degli albi locali e regionali, costituiti e di nuova costituzione, sono demandati agli enti territoriali competenti. Tali amministrazioni curano la tenuta e la gestione dei predetti albi. Con riferimento all'istituto Albo nazionale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo, l'onere della gestione e alimentazione del medesimo è posto in capo al Ministero delle imprese e del made in Italy e, limitatamente ai profili di competenza, in capo al Ministero del turismo...*" erano non adeguate, anche tenuto conto della importanza del provvedimento. Si evidenziava che, nell'ambito dell'Air, quando si parla di monitoraggio deve intendersi il processo di raccolta di informazioni e di dati utili a verificare e valutare l'attuazione dell'intervento (in linea con obiettivi e indicatori di cui alla sezione 2) anche al fine di valutare l'efficacia dell'attuazione, soprattutto in termini di (auspicata) modifica permanente dei comportamenti dei destinatari per conseguire obiettivi di interesse pubblico. Nel caso in esame, la relazione AIR prodotta dall'amministrazione non recava informazioni adeguate sui soggetti a cui sarebbe demandata tale funzione come pure non riporta considerazioni puntuali e specifiche sul tema dell'organizzazione del "sistema di monitoraggio" del provvedimento. Si invitava pertanto l'amministrazione ad approfondire il tema e integrare la relazione AIR in linea con quanto previsto alla Direttiva PCM 16.2.18 (Linee guida AIR), punto 5.6.
- Consultazione. Nella sezione "motivazione dell'opzione preferita" della Relazione Air erano riportate una serie di informazioni assolutamente importanti per la comprensione della logica dell'intervento che andrebbero più propriamente in questa sezione. Si invitava l'Amministrazione a integrare l'Air sul punto indicando i soggetti consultati, gli argomenti oggetto di consultazione, la tecnica di consultazione e la pubblicazione o meno degli esiti di questa.

A seguito della prima valutazione l'Amministrazione ha integrato la relazione AIR producendo una nuova versione, complessivamente diversa dalla precedente. Peraltro, questa seconda versione ha integrato due sub-relazioni inerenti disposizioni specifiche di competenza di altre Amministrazioni: la prima redatta dal Ministero della Cultura per le disposizioni di cui all'art. 4 commi 3 e 4 (Diritti di prelazione ed estensione delle tutele relative ai beni culturali in caso di cessione o vendita di beni immobili di proprietà di soggetti pubblici o privati, che siano sede operativa di attività commerciali, botteghe artigiane ed esercizi pubblici storici o di eccellenza), e la seconda redatta dal Ministero del Turismo per le disposizioni di cui all'art. 6 (misure di valorizzazione e di campagne informative).

Le integrazioni e modifiche alla Relazione AIR sono come segue:

- Contesto. Sono state integrate nella relazione AIR, informazioni e dati puntuali sulla consistenza dei problemi sottostanti, anche di tipo normativo (si veda il tema delle rilevanti differenze nelle diverse normative regionali) che aiutano nelle sezioni successive a definire, seppure in modo qualitativo, gli effetti recati dal provvedimento. Segnatamente sono particolarmente utili alla comprensione della *ratio* della norma le integrazioni informative apportate dal Ministero del Turismo per le disposizioni di sua competenza.
- Impatti. La sezione riporta una descrizione qualitativa dei soli impatti positivi, collegata a destinatari, adesso individuati e quantificati. Ci sono considerazioni rilevanti sugli impatti specifici (PMI e concorrenza) mentre manca la quantificazione sugli oneri informativi. È stato soppresso il passaggio sul *gold-plating* in quanto inconferente.
- Attuazione e monitoraggio. Sono state integrate delle informazioni che danno sinteticamente conto sul tema dell'organizzazione del "sistema di monitoraggio" del provvedimento.
- Consultazione. L'AIR è stata integrata indicando sinteticamente i soggetti consultati, gli argomenti oggetto di consultazione, e i relativi esiti.

* * *